

TI_GERICHTE 11.2020.143 vom 29. Dezember 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.143

FR: TI_GERICHTE 11.2020.143 du 29 décembre 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.143 del 29 dicembre 2021

Regeste

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: modifica di un precedente assetto

Erwägungen

E. 1

I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC), così come la loro modifica, sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) . Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la riduzione dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato recapitato alla precedente patrocinatrice della convenuta il 28 set - tembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98. _____, agli atti). Inoltrato l'8 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello AP 1 acclude un conteggio dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del 28 settembre 2020, come pure uno scambio di messaggi di posta elettronica intercorso con tale Ufficio sul rimborso delle spese relative alla protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2016.635). Da parte sua AO 1 annette alle sue osservazioni un contratto di locazione stipulato dalla figlia F _____ a decorrere dal 1° maggio 2021. Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato, dato che litigiosa è anche la riduzione del contributo alimentare per G _____ (art. 296 CPC), minorenni, i nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). Nella misura in cui appaiano utili per la decisione, simili documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.

E. 3

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato il reddito della moglie in fr. 3450.– netti mensili (arrotondati), rinunciando a imputarle un guadagno ipotetico dopo i 16 anni di G _____. Riguardo al fabbisogno minimo di lei, egli l'ha calcolato in fr. 3350.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio con posteggio fr. 1034.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro di G _____], premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 506.–, imposta di circolazione fr. 37.–, assicurazione dell'automobile fr. 48.–, imposte fr. 255.–, rimborso prestito garanzia fr. 100.–). Da ciò egli ha desunto un margine disponibile di fr. 100.– mensili da destinare al mantenimento di G _____. Il

primo giudice ha accertato poi il fabbisogno in denaro di G_____ in fr. 1520.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 e in importi varianti tra fr. 1265.– a fr. 1060.– mensili dopo di allora, fino al 31 agosto 2024, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2020), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive, dedotti l'assegno familiare e un terzo del reddito da apprendista conseguito da G_____ dal 1° settembre 2020 (decreto cautelare, pag. 3 seg.) . Quanto al marito, il Pretore ha riscontrato una contrazione del reddito a fr. 5080.– netti mensili (arrotondati). Egli non ha reputato esigibile nondimeno, sotto il profilo medico, un aumento del grado d'occupazione oltre l'80%, così come non ha imputato al marito un reddito ipotetico della sostanza depositata sul conto del notaio P_____ C_____. Constatata una modifica rilevante e duratura della situazione, egli ha definito il fabbisogno minimo di AO 1 in fr. 4215.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, spese accessorie fr. 170.–, premio della cassa malati obbligatoria e complementare fr. 485.05, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.85, leasing dell'automobile fr. 195.10, assicurazione casco totale fr. 76.40, ■assicurazione per colpa grave■ fr. 4.25, spese di trasferta fr. 465.–, imposte cantonali fr. 138.70, imposte comunali fr. 124.84, imposta federale diretta fr. 27.91). Ciò posto, il Pretore ha appurato un margine disponibile di fr. 865.– mensili da destinare al figlio (decreto cautelare, pag. 5 seg.). In definitiva il Pretore ha ravvisato un ammanco nel bilancio familiare di fr. 555.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, di fr. 300.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 235.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di fr. 255.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, di fr. 195.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e di fr. 95.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024. Egli ha soppresso pertanto il contributo alimentare in favore della moglie dal 1° gennaio 2020, ha adattato l'onere alimentare di AO 1 per il figlio G_____ a fr. 865.– mensili (oltre l'assegno familiare spettante alla madre), ha determinato un onere di mantenimento della madre per G_____ di fr. 100.– mensili e ha stabilito che l'ammanco sul fabbisogno di quest'ultimo sarà coperto dal provento della vendita dell'abitazione coniugale depositato presso il notaio P_____ C_____, al quale il Pretore ha ordinato di eseguire prelievi mensili per gli importi mancanti testé indicati (decreto cautelare, pag. 6 a 9).

E. 4

Una modifica di contributi alimentari decretati cautelatamente per la durata di una causa di divorzio si giustifica ove, già a un sommario esame (come quello che governa i procedimenti cautelari in genere), appaiano mutate in maniera relativamente durevole e importante le circostanze considerate al momento della precedente decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia, cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC; DTF 141 III 378 consid. 3.3.1). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi in base ai quali era stato definito il precedente assetto e che risultano litigiosi (identico principio vale per le modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 3). Nella fattispecie è pacifico che le circostanze si sono modificate in maniera durevole e importante rispetto al momento della precedente decisione dell'11 aprile 2019 (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018 consid. 3d).

E. 5

Litigioso rimane, in questa sede, il calcolo dei fabbisogni minimi. Riguardo al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice lo ha determinato in fr. 3350.– mensili, inserendo – anche per una questione di parità di trattamento – l'onere fiscale, ■ visto che il fabbisogno di G_____ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugi■. Egli ha rifiutato per contro di riconoscere il rimborso delle spese giudiziarie relative alla protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2016.635), ritenendo che – come risultava dal sollecito dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative del 31 luglio 2017 – l'ultima rata era dovuta entro il 30 agosto 2019 (plico doc. 2). L'appellante obietta, sulla scorta della più recente corrispondenza intercorsa con tale Ufficio (sopra, consid. 2), che ■ la dicitura indicante una scadenza viene generata in automatico dal sistema e non corrisponde alla data di estinzione del debito■. Ne desume che il suo fabbisogno minimo va aumentato di fr. 100.– mensili, di modo che, non disponendo di alcuna disponibilità, essa va esentata da ogni contributo alimentare per il figlio G_____. Circa la ricevibilità dei nuovi conteggi dell'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative già si è detto (consid. 2). E da essi appare effettivamente che il rimborso delle spese processuali relative alla procedura SO.2016.635 non è terminato, ma registrava il 29 settembre 2020 (giorno del conteggio) un saldo negativo di fr. 1604.45, estinguibile in 16 rate. La posta riguarda un debito relativo a una procedura terminata con transazione giudiziale il 12 ottobre 2016, debito per il quale il Pretore ha ordinato il 12 ottobre 2016 una partecipazione della moglie di fr. 100.– mensili dal luglio del 2017. Se non che, quand'anche si considerasse il rimborso come una spesa processuale corrente, la richiesta è destinata all'insuccesso. L'inserimento del costo processuale nel fabbisogno minimo si giustificerebbe soltanto, infatti, se la voce di spesa fosse compatibile con il bilancio familiare e fosse riconosciuta a entrambi i coniugi (nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.136 del 24 dicembre 2019 consid. 8f). Simile posta tuttavia non è stata riconosciuta al marito e non può dunque essere inserita nel fabbisogno minimo della sola moglie.

E. 6

Controverso è altresì il fabbisogno minimo del marito che l'appellante chiede di ricondurre a fr. 2991.– mensili, diminuendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 850.– mensili e il costo dell'alloggio a fr. 735.– mensili, oltre che togliendo i premi della cassa malati complementare, dell'assicurazione domestica e contro la responsabilità civile privata, dell'assicurazione casco totale e dell'assicurazione per colpa grave . Le voci in questione vanno esaminate singolarmente. a) L'appellante si duole che il primo giudice abbia riconosciuto al marito il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.– per un debitore che vive solo, sebbene quegli viva in comunione domestica con la figlia maggiorenne F_____, la quale nel frattempo ha terminato la propria formazione professionale. Essa richiama la sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 144 III 506 consid. 6.6 e la sentenza emanata da questa Camera, pubblicata in RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c consid. 6a, secondo cui il minimo esistenziale di un debitore alimentare che vive in comunione domestica con un terzo è pari alla metà dell'importo di base per coppia. Posto ciò, a parere dell'appellante il minimo esistenziale del diritto esecutivo da inserire nel fabbisogno del marito è di fr. 850.– mensili. L'argomentazione non può essere condivisa. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, determinante per stabilire il minimo esistenziale del diritto esecutivo è il beneficio economico che deriva al coniuge dalla convivenza, si tratti di concubinato o no (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.4 del 12

agosto 2020 consid. 4b). Ora, per quanto riguarda il periodo fino al compimento della formazione come docente della scuola dell'infanzia (giugno del 2020), neppure l'appellante pretende che la figlia F_____ fosse in grado di partecipare alle spese domestiche del padre, il quale per altro provvedeva al di lei mantenimento in virtù dell'accordo raggiunto il 12 ottobre 2016 nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Anzi, nelle circostanze descritte secondo taluni autori il padre avrebbe finanche potuto vedersi riconoscere il minimo esistenziale per genitore affidatario di fr. 1350.– mensili (Winkler in: Kren Kostkiewicz/Vogt, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4^a edizione, n. 27 e 34 ad art. 93). Riguardo al periodo successivo, AO 1 ha documentato con le osservazioni all'appello che la figlia ha stipulato un contratto di locazione per un monolocale a _____ (nel medesimo stabile in cui abita lui stesso: doc. S nell'inc. DM.2018.19) a valere dal 1° maggio 2021. In difetto di una convivenza, la richiesta di ridurre il minimo esistenziale alla metà dell'importo di base per coppia cade dunque nel vuoto già per questo motivo, né vi è ragione di limitare a fr. 850.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo dell'istante per il lasso di tempo intercorso fra il giugno del 2020 e il 30 aprile 2021. Nulla induce a concludere infatti – né l'appellante pretende – che la figlia esercitasse un'attività lucrativa prima dell'anno scolastico 2021/2022, allorché le è stata assegnata la sezione 6 della scuola dell'infanzia di _____ (< https://www._____.ch >). Anche per questo periodo non consta, a un sommario esame, che l'istante abbia tratto beneficio dalla convivenza con la figlia, al cui sostentamento egli era tenuto in forza del noto accordo del 12 ottobre 2016 (Winkler , op. cit., n. 30 seg. ad art. 93) . b) Relativamente all'alloggio, l'appellante chiede di dimezzare l'onere locativo del marito (documentato in fr. 1470.– mensili: doc. S nell'inc. DM.2018.19), sempre in ragione della comunione domestica con F_____. Fino al momento in cui quest'ultima ha lasciato l'appartamento del padre non si giustifica tuttavia – come si è visto (consid. a) – di accogliere la richiesta, AO 1 avendo provveduto fino a quel momento al sostentamento della figlia in conformità agli accordi presi a tutela dell'unione coniugale. Dopo l'uscita di F_____ dall'appartamento, per contro, non si giustifica più di conteggiare nel fabbisogno minimo dell'istante l'intero onere locativo per un appartamento a _____ di tre locali (complessivi 85 m²: doc. S nell'inc. DM.2018.19), onere finanche più oneroso di quello occupato dalla moglie con il figlio G_____ a _____ (fr. 1400.– mensili per tre locali di complessivi 70 m²). A AO 1 va riconosciuto così dal 1° maggio 2021 un costo dell'alloggio di fr. 1100.– mensili (spese accessorie comprese), adeguato alle necessità di una persona sola . Non occorre invece accordare al marito un periodo transitorio per trovare una nuova sistemazione, poiché egli sapeva sin dall'introduzione dell'appello che la moglie reputa eccessivo il costo della locazione attuale. c) Per quanto concerne i costi d'automobile, il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per le trasferte fr. 465.– mensili, pari a fr. –.60/km per i 50 km percorsi giornalmente nei 15.5 giorni lavorativi mensili considerati per un impiego all'80% (decreto impugnato, pag. 6). L'appellante sostiene che non si giustifica di ammettere il premio per le assicurazioni casco totale (fr. 76.40 mensili) e colpa grave (fr. 4.25 mensili), che sarebbero già coperte dall'indennità forfettaria di fr. –.60/km. La doglianza è fondata. Questa Camera ha già avuto occasione di rilevare che un'indennità analoga a quella che riconosce l'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute (art. 3 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2020: RL 640.210) copre già mediamente i costi di un veicolo, dall'imposta di circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD II-2017 pag. 781). Nella fattispecie

non si giustifica dunque di riconoscere ulteriori esborsi assicurativi per l'automobile in leasing (analogamente: RtiD II- 2017 pag. 781 che riguardava appunto un'automobile in leasing). Dal fabbisogno minimo del marito vanno tolte dunque le due poste in questione. d) Riguardo alla cassa malati, l'appellante insta perché, ■ritenuta la situazione finanziaria delle parti■, sia riconosciuto nel fabbisogno minimo del marito soltanto il premio dell'assicurazione obbligatoria (fr. 454.45 mensili). Per le stesse ragioni essa chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e RC privata di fr. 27.85 mensili. Sta di fatto che, come ha rilevato il Pretore, ■il fabbisogno di G _____ è comunque garantito dalla sostanza dei coniugi■ (decreto impugnato, pag. 4 in alto) e con tale argomento la convenuta non si confronta, sicché al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.107 del 27 dicembre 2019 consid. 7 con richiami). Per tacere del fatto che, in merito al premio della cassa malati complementare, l'appellante non può pretendere di veder cancellare tale posta dal fabbisogno minimo del marito e vederla riconoscere nel proprio. e) Ne discende che il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 4135.– mensili fino al 30 aprile 2021 e a fr. 3765.– mensili dopo di allora. Entro questi limiti l'appello merita accoglimento.

E. 7

Controverso è inoltre il fabbisogno in denaro del figlio G _____, che il Pretore ha determinato, come nel decreto cautelare inter-medio del 29 aprile 2020, in fr. 1520.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2020 secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Uffi-cio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2020). Dipartendosi da un fabbisogno medio di fr. 1765.– mensili per un figlio unico di età compresa fra i 13 e i 18 anni, egli ha sostituito il costo dell'alloggio presunto con quello effettivo pagato dalla madre affidataria (fr. 466.– mensili, ovvero un terzo della pigione di fr. 1400.– mensili: plico doc. 2), come pure il premio della cassa malati con quello effettivo a carico del figlio (fr. 169.– mensili: loc. cit.), e ha dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili. Dopo il 1° settembre 2020 (inizio dell'apprendistato) il Pretore ha tenuto conto del fatto che l'assegno familiare per G _____ è passato a fr. 250.– mensili e che questi percepisce un salario computatogli per un terzo come reddito. Il primo giudice ha calcolato così un fabbisogno in denaro (limitato ai costi diretti, giacché la madre affidataria copre il proprio fabbisogno minimo da sé) di fr. 1265.– mensili dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, di fr. 1220.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, di fr. 1160.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e di fr. 1060.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 (decreto impugnato, pag. 4). L'appellante si duole che il Pretore abbia dedotto l'assegno familiare (“di formazione”) per G _____ riscosso dalla madre nonostante l'11 maggio (recte : aprile) 2019 le parti avessero concordato un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1750.– mensili, assegno familiare non compreso. La convenuta fa valere che la volontà delle parti era di “non considerare nel fabbisogno del figlio minorenne l'ammontare dell'assegno che deve pertanto continuare ad essere percepito dalla madre in aggiunta”. Ciò posto, essa chiede di portare il fabbisogno in denaro di G _____ a fr. 1750.– mensili fino al 31 agosto 2020 (inizio dell'apprendistato) e dopo di allora, tenuto conto di un terzo del guadagno conseguito dal minore, a fr. 1545.– mensili fino al 31 agosto 2021, a fr. 1480.– mensili fino al 31 dicembre 2021, a fr. 1500.– mensili fino al 31 agosto 2022, a fr. 1440.– mensili fino al 31 agosto 2023 e a fr. 1340.– mensili fino al 31 agosto 2024. a) Si conviene che secondo la decisione dell'11 aprile 2019 l'assegno familiare per G _____

percepito direttamente dalla madre sarebbe da aggiungere al contributo alimentare di fr. 1750.– mensili a carico del padre. Tale importo corrispondeva in sostanza al fabbisogno medio in denaro previsto per l'anno in questione dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, fabbisogno che comprendeva l'assegno familiare (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; RtiD I-2005 pag. 772; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 5b). Nella fattispecie occorre tuttavia ridefinire il contributo alimentare per il figlio in base alla disponibilità economica della famiglia. E in concreto la capacità finanziaria della famiglia, come si vedrà, non lascia grandi margini. Per di più, secondo la giurisprudenza più recente, le citate raccomandazioni non sono più applicabili per stabilire il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Come per gli altri membri della famiglia, anche il fabbisogno dei figli va definito ora in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). b) Ricordato ciò, il minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili in seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa malati obbligatoria, i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 8). c) Nella fattispecie il minimo di base del diritto esecutivo che riguarda G_____ ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge una partecipazione al costo dell'alloggio di fr. 280.– mensili (circa il 20% complessivo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021, consid. 11c), il premio della cassa malati per il 2020 di fr. 169.– mensili (plico doc. 2), un forfait per l'uso dei mezzi pubblici (riconosciuto dal padre: osservazioni, pag. 3) di fr. 55.50 mensili (pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone), un forfait per spese di telefonia e internet stimabile in fr. 20.– mensili e una quota delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà cumulare il contributo di mantenimento del figlio al proprio) di circa fr. 80.– mensili (31% dell'importo totale di fr. 255.– mensili [plico doc. 2]; sulle modalità di calcolo cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_816/2019 del 25 giugno 2021 consid. 4.2.3.5, destinata a pubblicazione). Il fabbisogno minimo di G_____ risulta così di fr. 1205.– mensili. Dopo la maggiore età (1° dicembre 2022) il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le voci enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita fiscale del figlio sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente senza effetto ai fini di una propria imposizione. Il fabbisogno minimo di G_____ si attesta così a fr. 1725.– mensili. d) È pacifico inoltre che dal fabbisogno minimo del figlio si deduce un terzo del guadagno netto che il ragazzo consegue dal 1° settembre 2020, ossia fr. 205.– mensili fino al 31 agosto 2021, fr. 270.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, fr. 250.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2022, fr. 310.– mensili dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 e fr. 410.– mensili dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024, come ha accertato il Pretore in conformità al contratto di tirocinio (decreto impugnato con riferimento al doc. 43 nell'inc. DM.2018.19) e al le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello (RtiD

II-2004 pag. 604 consid. 6; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10d) . Non è il caso invece di togliere l'assegno familiare che le parti medesime avevano pattuito in aggiunta al fabbisogno in denaro del figlio.

E. 8

485.— mensili Eccedenza fr. 45.— un quinto
dell'eccedenza fr. 9.— mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 4135 .- + 18 .- = fr. 4 153.— mensili, e
dovrebbe destinare a G_____ fr. 1000 .- + 9 .- = fr. 1

E. 009

mensili, assegni familiari non compresi, arrotondati a
fr. 1

E. 010

mensili ; Ne discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 925.— mensili. La differenza di fr. 85.— mensili rispetto alla spettanza di G_____ è coperta dal provento della vendita della particella n. 1939 RFD di _____ (abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P_____ C_____, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5). Dei versamenti disposti in eccesso per tale periodo si terrà conto, mediante compensazione, al momento di liquidare il regime dei beni nella sentenza di divorzio, come ha indicato il Pretore nel decreto impugnato (pag. 8). Dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022 Reddito del marito fr. 5 080.— Reddito della moglie fr. 3 450.— fr. 8 530.— mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 3 765.— Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 350.— Fabbisogno minimo di G_____ (media) fr. 950.— fr. 8 065.— mensili
Eccedenza fr. 465.— un quinto
dell'eccedenza fr. 93.— mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 3765 .- + 186 .- = fr. 3 951.— mensili, deve
destinare a G_____ fr. 950 .- + 93 .- = fr. 1 043.— mensili, assegni familiari non
compresi, arrotondati a fr. 1 045.— mensili , e deve
versare alla moglie fr. 3350 .- + 186 .- ./ 3450.— = fr. 86.— mensili, arrotondati a
fr. 85.— mensili ; Vanno dedotti gli eventuali
versamenti già documentati per tale periodo. Dal 1° dicembre 2022 Reddito del marito fr. 5 080.— Reddito della moglie fr. 3 450.— fr. 8 530.— mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 3 765.—
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 350.— Fabbisogno minimo di G_____ (media) fr. 1 358.— fr. 8 473.— mensili
Eccedenza fr. 57.— un quinto
dell'eccedenza fr. 11.40 mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 3765 .- + 22.80 = fr. 3 787.80 mensili, e
dovrebbe destinare a G_____ fr. 1358 .- + 11.40 = fr. 1 369.40 mensili, assegni
familiari non compresi, arrotondati a fr. 1 370.—
mensili ; Ne discende un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1295.— mensili. La differenza di fr. 75.— mensili rispetto alla spettanza di G_____ andrà coperta attingendo al provento della vendita della particella n. 1939 RFD di _____

(abitazione coniugale proprietà del marito), depositato presso il notaio P _____ C _____, come ha stabilito il Pretore (senza contestazioni). Una partecipazione del genitore affidatario (in concreto: la madre) al fabbisogno in denaro del figlio non entra invece in linea di conto (DTF 147 III 272 consid. 5.5). 9. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un mo-desto aumento dell'onere alimentare a carico di AO 1 fino al 31 agosto 2024 (circa fr. 68 000.– contro i fr. 63 000.– stabiliti dal Pretore), ma ampiamente inferiore a quanto sollecitato in appello (fr. 116 500.–). Si giustifica così che sopporti nove decimi degli oneri processuali e che rifonda al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata alla stringatezza delle osservazioni (tre pagine più il frontespizio e la richiesta di giudizio). L'esito della decisione attuale non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado, che il Pretore ha posto per quattro quinti a carico della moglie e per il resto a carico del marito, con obbligo di rifondere a quest'ultimo fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo sugli oneri processuali del decreto impugnato può dunque rimanere invariato.

E. 10

Nell'appello AP 1 sostiene di non poter far fronte ai costi della procedura davanti a questa Camera e chiede il conferimento del gratuito patrocinio anche in questa sede. Nelle cause di stato però i costi della procedura sono anzitutto a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono dunque far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre 2021 consid. 1). Nella fattispecie l'interessata non pretende che sarebbe infruttuoso chiedere al marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Ancora il 20 maggio e il 7 settembre 2020 risultavano depositati presso il notaio P _____ C _____ inoltre, nell'attesa di istruzioni congiunte dei coniugi o di un ordine del giudice del divorzio, oltre fr. 400 000.– dal provento della vendita dell'abitazione familiare (inc. SO.2020.292 richiamato: doc. VII nell'inc. DM.2018.19). È vero che nel frattempo sono stati disposti prelevamenti ordinati dal giudice del divorzio (decreto impugnato, pag. 9, come pure decisioni del 17 marzo e 28 ottobre 2021 con cui il giudice ha autorizzato il notaio P _____ C _____ a prelevare fr. 3500.– per l'anticipo delle spese processuali e fr. 5385.– per le spese di patrocinio del marito, nell'inc. DM.2018.19). La sostanza residua appare nondimeno più che sufficiente per assicurare a AP 1 una provvigione ad litem destinata a finanziare i costi dell'appello. Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.

E. 11

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Conformemente all' art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche al figlio G_____ . Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è riformato come segue: 1. Il contributo alimentare per la moglie è soppresso dal 2 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, è ridotto a fr. 85.– mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022 ed è nuovamente soppresso dopo il 1° dicembre 2022. 2. Il contributo alimentare per il figlio G_____, riservata la possibilità di compensare quanto già corrisposto, è ridotto a: fr. 945.– mensili dal 2 gennaio al 31 agosto 2020, fr. 925.– mensili dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021, fr. 1045.– mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022, fr. 1295.– mensili dal 1° dicembre 2022 in poi, assegni familiari non compresi. 3. Il notaio P_____ C_____ è invitato a versare a AP 1, sul conto da lei indicato, fr. 75.– mensili dal 1° dicembre 2022 in poi per il mantenimento di G_____ attingendo al provento della vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 1939 RFD di _____) depositato presso di lui. II. Le spese processuali, di fr. 1000.–, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante e per un decimo a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta. IV. Notificazione: – ; – ; – . Comunicazione a: – ; – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 29

dicembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa CA.2020.1 (divorzio su azione di un coniuge: misure provvisoriale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 gennaio 2020 da

AO 1

contro

AP 1

■ fr. 300.■ entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

E. 30

settembre 2020 per ottobre 2020 e l'ultima il 31 luglio 2021 per agosto 2021;

■ fr. 235.■ entro la fine di ogni mese per il mese successivo (importo che sarà ripartito tra i genitori con la sentenza di divorzio), la prima volta entro il

E. 31

agosto 2023 per settembre 2023 e l'ultima il 31 luglio 2024 per agosto 2024.

Per questi motivi,

1. Il contributo alimentare per la moglie è soppresso dal 2 gennaio 2020 al 30 aprile 2021, è ridotto a fr. 85.■ mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022 ed è nuovamente soppresso dopo il 1° dicembre 2022.

2. Il contributo alimentare per il figlio G _____, riservata la possibilità di compensare quanto già corrisposto, è ridotto a:

fr. 945.■ mensili dal 2 gennaio al 31 agosto 2020,

fr. 925.■ mensili dal 1° settembre 2020 al 30 aprile 2021,

fr. 1045.■ mensili dal 1° maggio 2021 al 30 novembre 2022,

fr. 1295.■ mensili dal 1° dicembre 2022 in poi,

assegni familiari non compresi.

3. Il notaio P _____ C _____ è invitato a versare a AP 1, sul conto da lei indicato, fr. 75.■ mensili dal 1° dicembre 2022 in poi per il mantenimento di G _____ attingendo al provento della vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 1939 RFD di _____) depositato presso di lui.

II. Le spese processuali, di fr. 1000.■, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante e per un decimo a carico di AO 1, al quale AP 1 rifonderà fr. 1500.■ per ripetibili ridotte.

III. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

IV. Notificazione:

■;

■;

■.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.